



“L’autotrasporto al tempo del coronavirus “

**Procedure di contenimento del virus, misure economiche e di carattere generale,
proroghe di validità dei documenti dei conducenti e dei veicoli,
attività svolta e tematiche in attesa di risposta**

05 Aprile 2020



Indice

Premessa	2
1. PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19	9
Misure di contenimento estese a tutto il territorio nazionale	
L’autotrasporto tra le esigenze lavorative	
Spostamento degli autisti	
1.1 PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19	10
Possibilità di limitare, ridurre, sospendere o sopprimere i servizi di trasporto di persone e merci da parte delle autorità statali e regionali	
Regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica	
Pulizia di ambienti non sanitari, compresi i mezzi di trasporto	
2. “CURA ITALIA “ - ASPETTI GENERALI	11
Mascherine chirurgiche	
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria	
Sospeso il saldo IVA in scadenza il 16 marzo	
“Cisternette”	
Inadempimento contrattuale per ritardato o omesso servizio di trasporto	
Tempi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni emesse per violazioni del Codice della strada	
Polizza assicurativa scaduta: 15 giorni di validità in più decorrenti dal termine della sua scadenza	
Incidenti che abbiano causato danni a cose o lesioni personali o il decesso : proroga termini formulazione offerta da parte del perito	
Facilitazioni per l’accesso al credito tramite la promozione di nuovi strumenti quali il “social lending” o il “crowdfunding”	
3. “CURA ITALIA “ – DOCUMENTI CONDUCENTI	12
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida	
Foglio rosa	
Patente di guida	
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)	
CFP ADR	
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)	
Permesso provvisorio di guida in occasione della visita medica per il rinnovo della patente	
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65 (art.115, 2° comma, lettera “a” del C.d.s.)	
3.1 “CURA ITALIA “ – DOCUMENTI CONDUCENTI	13
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60 (art.115, 2° comma, lettera “b”, del C.d.s.)	
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale	
Revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nei casi previsti dall’articolo 128 del C.d.s.	
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	

4. “CURA ITALIA “ - ADEMPIMENTI SUI VEICOLI 14

Revisione di cui all’art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92

Revisione con timbro ripetere

Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d’agrement), comunemente detto “barrato rosa”

Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s.

Ricevute degli studi di consulenza automobilistica

Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.

4.1 “CURA ITALIA “ - ADEMPIMENTI SUI VEICOLI 15

Autorizzazione per la circolazione di prova

Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)

ATP verifiche periodiche

Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.

Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi – Certificato di idoneità per conducenti

Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti

Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti

5. PRINCIPALI TEMATICHE IN ATTESA DI RISPOSTA 16

Premessa

STIAMO LOTTANDO TUTTI PER LA SOPRAVVIVENZA E L’AUTOTRASPORTO È VITALE COME L’ACQUA

Dopo due mesi di attacco furioso del coronavirus, con questo documento, si prova a descriverne gli effetti sul settore dell’autotrasporto, esplicitare le prime misure messe in campo dal Governo, elencare quelle ancora in attesa di risposta e rappresentare il lavoro svolto da CNA Fita.

Ogni valutazione sarebbe però distorta, se prima, brevissimamente, non si contestualizzasse ciò che emerge in questo settore, con i primi ed approssimativi dati che emergono, in generale, dal colpo subito dall’economia del Paese.

Per farlo, citiamo ed elaboriamo, quanto rappresentato dall’ISTAT nella “memoria” presentata al Senato il 25 Marzo 2020.

Con tale documento, l’ISTAT prova a ricostruire gli effetti dell’economia “sospesa” dai due DPCM dell’11 Marzo, che colpiva in modo particolare il terziario e quello del 22 Marzo che, invece, ha disposto la sospensione della attività manifatturiere.

Le elaborazioni ISTAT evidenziano che **i due provvedimenti colpiscono circa 8 milioni di occupati “sospesi”, quasi un terzo del totale (23,3 milioni).**

I lavoratori autonomi coinvolti nei provvedimenti di sospensione sono 2,2 milioni (di cui 1,5 senza dipendenti): il 42,6% del totale delle attività.

È difficile dire quanto inciderà la sospensione delle attività sui diversi settori di attività economica e sul suo indotto, compreso l’autotrasporto; ciò dipenderà moltissimo anche dalla sua durata.

In ogni modo, di seguito proviamo a calcolare, quanto incide sull’autotrasporto la mancata produzione delle attività sospese e conseguentemente, la mancata movimentazione della merce.

I **dati** riportati nella pagina che segue, forniti dall’ISTAT e da noi elaborati, sono **approssimativi** in quanto, pur evidenziando i **settori merceologici delle merci trasportate e quindi l’incidenza dei settori sospesi, si riferiscono all’anno 2018.**

“L'autotrasporto al tempo del coronavirus”

ANNO 2018 - TIPOLOGIA E QUANTITATIVO DELLE MERCI TRASPORTATE SU STRADA

Tipo di merce	Attività sospesa	Tonnellate	%
prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura, pesci ed altri prodotti della pesca	No	59 351 224	6,45
carboni fossili e ligniti, petrolio greggio e gas naturale	No	9 683 689	1,05
minerali metalliferi ed altri prodotti delle miniere e delle cave, torba, uranio e torio	Si	156 183 294	16,96
prodotti alimentari, bevande e tabacchi	No	113 216 609	12,30
prodotti dell'industria tessile e dell'industria dell'abbigliamento, cuoio e prodotti in cuoio	Si	6 665 236	0,72
legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), articoli di paglia e materiali da intreccio, pasta da carta, carta e prodotti di carta, stampati e supporti registrati	Si	41 455 123	4,50
coke e prodotti petroliferi raffinati	No	39 877 937	4,33
prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali, articoli in gomma e in materie plastiche, combustibili nucleari	No	33 560 768	3,64
altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Si	107 872 747	11,71
metalli, manufatti in metallo, escluse le macchine e gli apparecchi meccanici	Si	70 050 219	7,61
macchine ed apparecchi meccanici n.c.a., macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici, macchine ed apparecchi elettrici n.c.a., apparecchi radiotelevisivi e apparecchiature per le comunicazioni, apparecchi medicali, apparecchi di precisione e strumenti ottici, orologi	Si	8 967 360	0,98
mezzi di trasporto	Si	15 115 574	1,64
mobili, altri manufatti n.c.a.	Si	8 182 268	0,89
materie prime secondarie, rifiuti urbani e altri rifiuti	No	108 202 015	11,75
posta, pacchi	No	9 017 764	0,98
attrezzature e materiali utilizzati nel trasporto di merci	Si	16 645 611	1,81
merci trasportate nell'ambito di traslochi (uffici e abitazioni), bagagli e articoli viaggianti come bagaglio accompagnato, autoveicoli trasportati per riparazione, altre merci non destinabili alla vendita n.c.a.	No	1 349 147	0,15
merci raggruppate: merci di vario tipo trasportate insieme	Si	40 126 914	4,36
merci non individuabili: merci che per un qualunque motivo non possono essere individuate e quindi non possono essere attribuite ai gruppi 01-16	Si	21 083 770	2,29
altre merci n.c.a.	Si	54 125 045	5,88
tutte le voci		920 732 313	100

Fonte : ISTAT http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_TRAMERCIS1 - Elaborazione CNA Fita

Dai dati forniti dall'ISTAT, emerge che, nell'anno **2018**, il **totale** delle merci trasportate nel nostro Paese era pari a **920,7 milioni di tonnellate**.

Di queste, le **tonnellate riconducibili alle tipologie di merci derivanti dalle lavorazioni sospese**, ammontano a **546.473.161**.

Prendendo a riferimento questi dati, possiamo dire, approssimativamente, che, **dal 23 Marzo 2020, è sospesa la produzione del 59,35% del totale delle merci trasportabili : un impatto devastante sugli autotrasportatori.**

Il settore più penalizzato, è quello collegato al trasporto di prodotti derivanti dalle miniere e cave : 16,96%

Quello che invece conserva le maggiori opportunità di lavoro, è il trasporto di prodotti alimentari, bevande e tabacchi : 12,30%

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

Dalla breve analisi rappresentata nelle pagine precedenti, emerge un quadro drammatico e diversificato dove, anche i settori che conservano opportunità di lavoro, stanno subendo flessioni del quantitativo di merce da trasportare e ciò, a causa della chiusura dei ristoranti e di altre attività ricettive; inoltre non ci sono possibilità di bilanciare i traffici dato che, le andate o i ritorni, sono a vuoto a causa della sospensione della maggior parte delle attività produttive industriali e del commercio.

I flussi di merce sono poi rallentati per la carenza di personale nei centri logistici, per le procedure sanitarie da seguire; per non parlare della qualità della vita che è sicuramente ben oltre i limiti di sopportazione (aree di sosta chiuse e difficoltà a rapportarsi con la committenza, anche per l’utilizzo dei servizi igienici) e con DPI che, spesso, rappresentano ancora un miraggio.

Contemporaneamente, nella coscienza di tutti, si consolida sempre di più la valenza di un **binomio insostituibile, sul quale il Paese si regge ancora e su cui dovrà impostare la ripartenza: PRODUZIONE – TRASPORTO.**

Un binomio, come quello della formula dell’acqua, due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno, dove non esiste la prevalenza dell’uno sull’altro, entrambi sono fondamentali per garantire la vita.

Non c’è produzione senza trasporto, non c’è commercio senza movimentazione, non c’è assistenza senza mobilità.

Una formula concreta e tangibile che, invece, troppo spesso, è stata considerata un’alchimia in cui, l’autotrasporto, è stato considerato come elemento scontato, lasciato in balia degli eventi, sfruttato.

Non basta quindi riconoscerne la dignità (come ha fatto pubblicamente la Ministra De Micheli), procrastinarne le scadenze (contributi, IVA, revisioni, documenti professionali degli autisti e di circolazione, ecc.), anche se di ciò va sicuramente dato atto al Governo.

Occorre garantirne la sopravvivenza ora e poi pensare ad un nuovo paradigma per il futuro.

Come in parte già evidenziato, lo scenario contingente, nella sua drammatica criticità, evidenzia un settore con situazioni diversificate.

C’è **chi continua a lavorare** facendosi carico delle nuove e pesantissime criticità di gestione dell’attività tra cui, dal punto di vista operativo, la riduzione dei tempi dedicati alla guida ed il peggioramento generale della qualità della vita, determinato dalle misure di contenimento del virus.

Ma la difficoltà principale, è quella di riuscire a sostenere i costi di gestione (dipendenti - gasolio – pedaggi autostradali), a fronte di un generale allungamento dei tempi di pagamento dovuto (o mascherato) dall’effetto domino della crisi che investe, chiaramente, anche le imprese committenti.

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

Ci sono poi le **imprese di autotrasporto che, dal 23.3.2020, hanno i mezzi fermi** in quanto strettamente collegate alle attività di cui, in forza del DPCM 22.3.2020, è stato sospeso il ciclo produttivo.

Queste aziende non producono più reddito, come purtroppo ovvio, **hanno lavorato sostenendo costi, non hanno riscosso e non producono più il reddito necessario per sostenere i costi pregressi (quali salari, pedaggi, gasolio, ecc.), né per le altre spese correnti di gestione, né per il sostentamento.**

Una situazione che, per altro, va sicuramente ben oltre il 13 aprile '20, quale data attualmente indicata per il termine dell'inattività delle imprese ritenute non essenziali.

Circostanza questa, che rischia seriamente di compromettere definitivamente l'esistenza stessa anche delle imprese di autotrasporto.

Nell'immediato, in aggiunta a quelli già messi in atto dal Governo, **occorrono ancora due tipologie di interventi.**

Per le **imprese in attività**, dirimente è **incassare immediatamente** quanto dovuto per il lavoro svolto.

C'è urgente bisogno di una misura che imponga alla committenza di considerare le **imprese di autotrasporto quali creditori privilegiati** e con **tempi di pagamento certi e celeri.**

La causa di legittimità della prelazione rispetto agli altri creditori, è determinata dall'indissolubile legame che l'autotrasporto rappresenta per garantire i generi di prima necessità, le merci necessarie per la sussistenza del Paese.

Per garantire **tempi di pagamento adeguati**, stante l'attuale fallimento della specifica norma vigente e le difficoltà, più volte dichiarate dal Governo, sulle proposte alternative avanzate in passato dalle associazioni di categoria, si chiede che sia **immediatamente applicabile anche all'autotrasporto**, come del resto proposto dalla stessa Ministra dei trasporti, **l'articolo 62, comma 3 e seguenti, della Legge 24 gennaio 2012, n.1.**

L'articolo, recante “Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari”, oltre all'individuazione dei tempi certi, stabilisce anche pesantissime sanzioni per l'inadempiente (da 500 a 500.000 euro) ed individua l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che può avvalersi anche del supporto della Guardia di Finanza, quale soggetto incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni e sull'irrogazione delle relative sanzioni.

Per altro l'AGCM può procedere d'ufficio o su segnalazione di qualsiasi soggetto interessato.

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

Sempre per le imprese di autotrasporto in attività, per compensare il minor risultato economico determinato dal mancato bilanciamento dei traffici, occorre **ridurre i costi del gasolio e posticipare il pagamento dei pedaggi autostradali.**

Il peso di **imposte e tasse incidenti sul gasolio, deve scendere sotto il 50%.**

Il pagamento dei pedaggi autostradali, che rappresentano dopo personale e carburante, la terza maggior voce dei costi di gestione di una impresa di autotrasporto, deve essere **posticipato, almeno fino a tutto il mese di giugno 2020 .**

Il posticipo del pagamento dei pedaggi, deve avere **effetto retroattivo decorrente dal mese di gennaio 2020 anche per aiutare le imprese che hanno sostenuto i costi di tre mesi ed ora, dal 23 marzo hanno i mezzi fermi.**

Infine, si chiede la possibilità di poter **disporre immediatamente del rimborso delle accise** senza dover attendere la risposta dell’ufficio o i 60 giorni del silenzio assenso.

Per le **imprese che hanno dovuto fermare i mezzi**, la situazione, come detto, è veramente drammatica.

In queste circostanze, oltre a procrastinare tutti gli impegni economici di maggiore rilevanza a cui devono far fronte, per tentare di dare potenziale ossigeno, occorre **sancire chiaramente che, per tutto il territorio nazionale, “è autorizzata esclusivamente la vendita, su territorio nazionale ed estero, delle scorte di magazzino di attività di impresa già sospese, con impiego di personale in lavoro agile, o, se necessaria la presenza, con modalità organizzative di cui al Protocollo di regolamentazione del 14 marzo 2020”.**

L’articolato richiamato, che **potrebbe far movimentare un po' di merce senza riaprire le attività come richiesto da tempo da CNA Fita nazionale**, è il contenuto dell’articolo 1, lettera “f” del Decreto del Ministero della salute del 3 aprile 2020, che però è **valido per la sola Regione E. Romagna, ovvero avrebbe bisogno di analogo e preciso chiarimento a livello nazionale.**

Le imprese di autotrasporto che hanno i mezzi fermi, **vanno accompagnate sino al giorno della ripresa** dell’attività produttiva dei loro committenti, con **anticipazioni sul fatturato** e facendo in modo che abbiano **garanzia di mantenere i contratti di trasporto che avevano già acquisito dal committente.**

Per il contingente, viste le gravi difficoltà di ogni tipo, è inoltre impensabile che si possa minimamente pensare a sostituire il parco veicolare e per questo, è necessario **consentire almeno sino al mese di ottobre del 2021, il riconoscimento del rimborso delle accise anche ai veicoli euro tre e quattro.**

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

In proiezione futura , occorre pensare alle misure che devono **consentire all’autotrasporto di ripartire con un nuovo paradigma.**

Un nuovo modello di riferimento **da costruire anche sulla base delle difficoltà patite al tempo del coronavirus.**

In primo luogo, la promozione di una serie di iniziative che ne migliorino la qualità della vita e la sicurezza : **nuove aree di sosta con percorsi dedicati sia per il ristoro che per i servizi e non soltanto lungo le autostrade .**

L’attuale sistema dei divieti di circolazione, va definitivamente superato con la realizzazione di **corsie preferenziali per il trasporto merci** (come proposto, per il transito in frontiera, dalla Commissione Europea dei trasporti).

Puntale **manutenzione delle strade, nuove infrastrutture** e, finalmente, un **catasto nazionale delle strade** aggiornato e monitorato, dovranno essere il **leitmotiv per garantire sicurezza, adeguata velocità commerciale e far ripartire l’economia del Paese.**

La dignità riconosciuta all’autotrasporto, dovrà essere consolidata tramite un **potere contrattuale basato sulla garanzia del riconoscimento di condizioni minime di sicurezza e di copertura dei costi di esercizio.**

Occorre assolutamente promuovere un migliore accesso al credito, anche tramite il ripensamento di una sezione speciale nel Fondo di garanzia per le PMI, ma che sia veramente di accesso agevole per le imprese di autotrasporto,.

Nelle pagine che seguono si riportano le schede di sintesi relative a :

**Procedure di contenimento del virus, misure economiche e di carattere generale,
proroghe di validità dei documenti dei conducenti e dei veicoli,
attività svolta e tematiche in attesa di risposta**

“L'autotrasporto al tempo del coronavirus”

PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19				
Misura	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Entrata in vigore	Scadenza
Misure di contenimento del contagio da covid-19 sull'intero territorio nazionale	DPCM 9.3.2020, art.1	Le misure di cui all'art.1 del DPCM 8 Marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale	10.03.2020	13.04.2020 (3.4.2020) Proroga DPCM 01.04.2020
Autotrasporto = Spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative	Min. Affari Esteri – MIT nota esplicativa al DPCM 8.3.2020	Il trasporto delle merci è considerato come una esigenza lavorativa : il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare ed uscire dai territori interessati dal contagio e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci	08.03.2020	13.04.2020 (3.4.2020) Proroga DPCM 01.04.2020
Autotrasporto dopo la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali	DPCM 22.03.2020, All.1 – Decreto MISE 25.03.2020	Dopo l'entrata in vigore del DPCM 22 Marzo possono proseguire il loro esercizio le attività di cui all'allegato 1 così come aggiornato dal suo addendum del 25.3.2020, quelle funzionali ad esse i servizi di pubblica utilità e quelli essenziali. L'autotrasporto, con il codice 49, è tra quelli che possono proseguire l'attività e, per ciò che ci interessa, è così declinato: 49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO 49.41 Trasporto di merci su strada 49.42 Servizi di trasloco (49.42.00 = servizi di trasloco per imprese o famiglie effettuati tramite trasporto su strada, incluse le operazioni di smontaggio e rimontaggio di mobilia) 49.3 ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI 49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 49.32 Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 49.39 Altri trasporti terrestri di passeggeri nca	23.03.2020	13.04.2020 (3.4.2020) Proroga DPCM 01.04.2020
Spostamenti degli autisti residenti in Italia e dipendenti di imprese di autotrasporto con sede nel nostro territorio	DPCM 08.03.2020, art.1, nota esplicativa Min. Affari Esteri e MIT	Sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative e, tra esse, il Governo, ha specificato che vi rientrano quelli dei conducenti delle imprese di autotrasporto che devono recarsi presso la sede delle imprese	08.03.2020	13.04.2020 (3.4.2020) Proroga DPCM 01.04.2020
Spostamenti di conducenti residenti all'estero, dipendenti di imprese di autotrasporto con sede in Italia	Decreto MIT n.120 del 17.03.2020 , art. 1, comma 3 – Decreto MIT n.122 del 18.03.2020, art.1, Lett. “B”	Il personale viaggiante residente all'estero e dipendente di imprese di autotrasporto con sede legale in Italia , nel caso di rientro in Italia dalla propria residenza, non è sottoposto a nessuna misura di contenimento	17.03.2020	13.04.2020 (25.3.20) Proroga DPCM 01.04.2020 Già prorogato dal D. n.19 del 25.3.2020
Conducenti di imprese di autotrasporto con sede all'estero e che entrano per effettuare trasporti nel nostro Paese	Decreto MIT n.120/2020, art.1, comma 2	Gli autisti delle imprese di autotrasporto estere, possono entrare ed effettuare trasporti in Italia in deroga alle comunicazioni sanitarie previste ma devono rimanere nel nostro Paese per un tempo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga di ulteriori 48 ore e fornire una dichiarazione nella quale attestino di entrare in Italia esclusivamente per esigenza lavorativa	17.03.2020	13.04.2020 (25.3.20) Proroga DPCM 01.04.2020 Già prorogato dal D. n.19 del 25.3.2020

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19

Misura	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Entrata in vigore	Scadenza
Verifica dei motivi del viaggio, da parte del vettore dei TRASPORTI DI LINEA aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, per tutti i passeggeri che fanno ingresso nel territorio nazionale	Decreto MIT 28 Marzo 2020, art. 1, comma 8	Le disposizioni non si applicano né al personale viaggiante appartenente ad imprese con sede legale in Italia (art. 1, comma 3, D. n.120/2020), né ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza (art. 1, lettera “b”, D. n.122/2020). È stato inoltre chiarito (telefonicamente con il Vice Capo di Gabinetto del MIT), che tale verifica non è riguarda i conducenti dei trasporti pubblici non di linea	28.03.2020	13.04.2020 (DPCM 01.04.2020)
Possibilità di limitare, ridurre, sospendere o sopprimere i servizi di trasporto di persone e merci da parte delle autorità statali e regionali	D.L. N,19 del 25.03.2020 , art. 1, comma 2, lettera “o”	Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi non maggiori a 30 giorni, reiterabili e modificabili , fino al 31.07.2020	26.03.2020	31.07.2020
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica	MIT Prot. 20.03.2020	Adempimenti sanitari per ogni specifico settore trasportistico (aereo, autotrasporto merci, TPL stradale e ferroviario, marittimo, portuale, servizi di trasporto non di linea) sottoscritto dal Ministro, da CGIL-CISL-UIL e dalle principali associazioni di categoria dell’autotrasporto	20.03.2020	31.07.2020
Pulizia di ambienti non sanitari, compresi i mezzi di trasporto	Ministero della Salute, circolare n.5443 del 22.02.2020	In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati da COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di pulizia contenute nella circolare n.5443/2020	22.02.2020	

“L'autotrasporto al tempo del coronavirus”

“CURA ITALIA “ (D.L. 17 MARZO 2020 n.18 - G.U. N.70 DEL 17.03.2020) - ASPETTI GENERALI

Misura	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Entrata in vigore	Scadenza
Mascherine chirurgiche	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 16	Per i lavoratori che sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'art.74, comma 1, del D.L.gs n.81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti normative sull'immissione in commercio.	17.03.2020	31.07.2020
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 61, comma 2, lettera “n”	Il comma 2, lettera “n”, dell'articolo 61, riconosce i soggetti che gestiscono i servizi di trasporto merci e passeggeri, tra i settori più colpiti dagli effetti dell'epidemia e determina, tra l'altro, la sospensione di versamenti, ritenute contributi e premi assicurativi, al pari del settore turistico - alberghiero	17.03.2020	31.05.2020 In unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020
Sospeso il saldo IVA in scadenza il 16 marzo	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 61, commi 3 e 4	I termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020	17.03.2020	31.05.2020
“Cisternette”	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 62, commi 1 e 6 Nota Agenzia Dogane del Prot.94214/RU del 18.3.2020	Viene rinviato l'obbligo di denuncia per i depositi di carburante aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc nonché quello relativo agli apparecchi di distribuzione automatica di carburante la cui capacità è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc	18.03.2020	30.06.2020
Inadempimento contrattuale per ritardato o omesso servizio di trasporto determinato dalle norme di contenimento del COVID-19	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 91	Con questo articolo si stabilisce che il rispetto delle misure introdotte per il contenimento del virus, è sempre valutato ai fini dell'esclusione dalle responsabilità e ciò anche in merito a eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti	17.03.2020	
Tempi di pagamento in misura ridotta delle sanzioni emesse per violazioni del Codice della strada	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 108, comma 2	Il termine del pagamento in misura ridotta del 30% delle sanzioni emesse per violazioni del C.d.S., è stabilito in 30 giorni (anziché in 5)	17.03.2020	31.05.2020
Polizza assicurativa scaduta: 15 giorni di validità in più decorrenti dal termine della sua scadenza	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 125, comma 2	Ai 15 giorni, già previsti, in cui, dopo la sua scadenza, la polizza assicurativa continua ad avere validità, sono stati aggiunti ulteriori 15 giorni di vigenza assicurativa; la polizza assicurativa, dopo la sua scadenza, ha quindi validità complessiva di 30 giorni (15 + 15)	17.03.2020	31.07.2020
Incidenti che abbiano causato danni a cose o lesioni personali o il decesso : proroga termini formulazione offerta da parte del perito	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 125, comma 3	In caso di sinistro, sono prorogati di 45 giorni i termini per l'offerta di risarcimento nei casi di intervento di un perito o del medico legale; i tempi per l'offerta vengono pertanto aggiornati come di seguito: 60 giorni per sinistri con soli danni alle cose 90 giorni per sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso	17.03.2020	31.07.2020
Facilitazioni per l'accesso al credito tramite la promozione di nuovi strumenti quali il “social lending” o il “crowdfunding”	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 125, comma 4	Unioncamere e le Camere di Commercio, possono promuovere prestiti tra privati (social lending) o finanziamenti collettivi (crowdfunding) per concedere liquidità alle imprese; in entrambi i casi l'obiettivo è quello di promuovere liquidità a bassi tassi di interesse e, tra le prime CCAA a promuovere questi strumenti, vi è la Camera di Commercio di Padova	17.03.2020	31.12.2020

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

“CURA ITALIA “ (D.L. 17 MARZO 2020 n.18 - G.U. N.70 DEL 17.03.2020) – DOCUMENTI CONDUCENTI

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Svolgimento esami per il conseguimento delle patenti di guida	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 3 D.D. n.50 del 10.03.2020	A seguito della sospensione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida presso gli Uffici motorizzazione civile, prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove, il provvedimento dispone che gli esami di "teoria" possano svolgersi oltre il normale termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda, senza necessità di presentare un'ulteriore richiesta,	30.04.2020	30.06.2020
Foglio rosa	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 3 D.D. n.50 del 10.03.2020	Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente Ufficio Motorizzazione civile, l'indicazione “AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020”.	01.02.2020–30.04.2020	30.06.2020
Patente di guida	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 104 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	La validità della patente, quale documento di riconoscimento e di identità rilasciato da amministrazione pubblica, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n.18/2020, è prorogata. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.	31.01.2020-30.08.2020	31.08.2020
Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 3 – D.M.10.03.2020, art.1 (G.U.23.03.2020 n.77) Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	Le carte di qualificazione del conducente, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale	23.02.2020-29.06.2020	30.06.2020
CFP ADR	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 125, comma 3 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	I certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose (CFP ADR), aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale	23.02.2020-29.06.2020	30.06.2020
C.A.P. (Certificato di abilitazione professionale)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Permesso provvisorio di guida in occasione della visita medica per il rinnovo della patente	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 3 – D.M.11.03.2020, art.1 (G.U.23.03.2020 n.77) Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	È prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.	31.01.2020-15.04.2020	30.06.2020
Attestato per la guida di autotreni-autoarticolati da parte di over 65 (art.115, 2° comma, lettera “a” del C.d.s.)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2, lettera “a” Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 65 anni, autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.on, è prorogata	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020

“L'autotrasporto al tempo del coronavirus”

“CURA ITALIA “ (D.L. 17 MARZO 2020 n.18 - G.U. N.70 DEL 17.03.2020) – DOCUMENTI CONDUCENTI

Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Patenti CE di cui si è già titolari al compimento del 65° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	I conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	01.02.2020-14.06.2020	15.06.2020
Attestato per la guida di autobus-autosnodati da parte di over 60 (art.115, 2° comma, lettera “b”, del C.d.s.)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	La validità dello specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, necessario per guidare, dopo i 60 anni, autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, è prorogata	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Patenti D1,D1E,D,DE di cui si è già titolari al compimento del 60° anno di età intervenuto successivamente al 31.01.2020	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	I conducenti muniti di patente di categoria D1,D1E,D,DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285	01.02.2020-14.06.2020	15.06.2020
Attestati CQC rilasciati al termine di qualificazione iniziale	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nei casi previsti dall'articolo 128 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 1 Circolare MOT 9487 del 24-03-2020	Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020	Sospesi esami dal 23.02.2020 al 15.04.2020	
Certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

“CURA ITALIA “ (D.L. 17 MARZO 2020 n.18 - G.U. N.70 DEL 17.03.2020) – ADEMPIMENTI SUI VEICOLI

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Revisione di cui all’art. 80 del C.d.s. e visita e prova di cui agli art.li 75 e 78 del Decreto 285/92	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che si sarebbero dovuti sottoporre, entro il 31 luglio 2020, a visita e prova o revisione	31.07.2020	31.10.2020
Revisione con timbro ripetere	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4	In considerazione dello stato di emergenza nazionale, è prorogata la validità della documentazione dei veicoli che, avendo sostenuto già la revisione, riportavano il timbro ripetere, purché siano state sanate le irregolarità rilevate	31.07.2020	31.10.2020
Certificato di approvazione per alcune tipologie di veicoli che trasportano merci pericolose (o certificato d’agrement), comunemente detto “barrato rosa”	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 92, comma 4	<p>Il certificato di approvazione ADR per il trasporto di merci pericolose è un documento rilasciato dalla Motorizzazione Civile che comprova la rispondenza del veicolo alle caratteristiche tecniche minime obbligatorie previste dalla normativa internazionale per il trasporto di merci pericolose. Il documento è rilasciato per le seguenti categorie di veicoli :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autoveicoli cisterna o porta contenitori cisterna • Rimorchi cisterna o porta contenitori cisterna • Semirimorchi cisterna o porta contenitori cisterna • Trattori stradali per semirimorchi <p>Considerato che il “barrato rosa” ha validità 1 anno e viene rinnovato contestualmente alla scadenza della revisione del veicolo, anche i rinnovi che dovevano essere effettuati entro il 31 luglio 2020, sono stati prorogati</p>	31.07.2020	31.10.2020
Estratto della carta di circolazione di cui all’articolo 92 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	L’estratto della carta di circolazione è il documento che sostituisce a tutti gli effetti il documento originale quando esso viene consegnato agli uffici per eventuali adempimenti e pertanto rientra anch’esso tra i certificati, permessi, attestati, ecc. che, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Ricevute degli studi di consulenza automobilistica	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	La ricevuta di cui all’ex art. 7 della l. n.264/1991, sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di trenta giorni dalla data del rilascio; pertanto anche in questo caso le ricevute che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Fogli di via di cui all’art.99 del C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	I fogli di via rilasciati per operazioni di accertamento e di controllo dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a mostre o fiere autorizzate, che sono in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

“CURA ITALIA “ (D.L. 17 MARZO 2020 n.18 - G.U. N.70 DEL 17.03.2020) – ADEMPIMENTI SUI VEICOLI

Formalità - Documento	Rif.to normativo	Sintesi contenuto	Scadenza prevista	Nuova Scadenza
Autorizzazione per la circolazione di prova	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Ai sensi dell’art. 98 del C.d.s. le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, devono essere muniti di una autorizzazione per la circolazione di prova, la sua validità è annuale. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Prove periodiche cisterne (3 o 6 anni)	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Una cisterna fissa (veicolo cisterna) deve essere provata all’inizio (prova iniziale), e, successivamente, ogni tre e sei anni e l’esito deve essere riportato sullo specifico libretto della cisterna. I libretti in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
ATP verifiche periodiche	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Come noto l’attestazione A.T.P. ha validità 12 anni (6 + 3 + 3) e deve essere rinnovata dopo sei anni dal primo rilascio sottoponendo la carrozzeria ad apposite verifiche da parte di un centro collaudo, il quale ne conferma la validità per altri 3 anni ; gli attestati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Carta di circolazione provvisoria art. 95 C.d.s.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni; le carte di circolazioni provvisorie in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali vivi - Certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina, suina o pollame	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Il trasporto di animali vivi è soggetto a due tipi di autorizzazioni <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tipo 1 (art. 10 del Regolamento CE 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore ▪ Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore Entrambe le autorizzazioni sono valide per cinque anni dalla data di emissione. Inoltre, per i conducenti, è previsto un certificato di idoneità rilasciato dall’autorità veterinaria valido 10 anni dalla data del rilascio. Anche questi due documenti rientrano nel disposto che prevede, nel caso siano in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Autorizzazioni sanitarie per il trasporto di alimenti	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per questi trasporti l’art. 44 del D.P.R. 327/80, prevede un’autorizzazione sanitaria per: a) le cisterne e gli altri contenitori adibiti al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli; b) i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati per la distribuzione ai dettaglianti; c) i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati. L’autorizzazione, rilasciata ai sensi del precedente art. 44, è valida per due anni dalla data del rilascio. Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Per effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti, occorre conseguire l’iscrizione nelle apposite sezioni dell’Albo gestori istituito presso la CCIAA capoluogo di regione; l’iscrizione costituisce autorizzazione all’esercizio delle attività. L’iscrizione all’Albo dura cinque anni; Le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, la conservazione della loro validità	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020
Ogni altro tipo di certificato, autorizzazione, ecc.	D.L. n.18 del 17.03.2020, art. 103, comma 2	Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.	31.01.2020-15.04.2020	15.06.2020

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

PRINCIPALI TEMATICHE IN ATTESA DI RISPOSTA

Richiesta	Sintesi contenuto	Modalità	Data
Misure eccezionali per l'autotrasporto	“Al Governo vogliamo ribadire che l’autotrasporto è un servizio pubblico essenziale, non solo per garantire i cicli produttivi ma anche per gli alimentari ed i generi di prima necessità come i farmaci ed ogni altro genere sanitario, per questo motivo va trattato con misure eccezionali alla stregua di chi opera in prima linea per salvare la vita delle persone che vivono in questo Paese”	Intervista CNA Fita andata in onda su TG5	11.03.2020
Tutelare la dignità degli autisti	Le chiederemmo quindi di fare un appello pubblico per sensibilizzare le imprese committenti affinché adottino comportamenti adeguati verso gli autisti ed in concreto si adoperino per individuare misure e procedure interne aziendali che contemplino i nostri autisti ai fini igienico sanitari.	Lettera UNATRAS alla Ministra Paola De Micheli	12.03.2020
Disponibilità mascherine	In merito alla carenza di mascherine di protezione individuale, la CNA Fita ha contattato l’Ufficio del Direttore Operativo della Protezione Civile. L’Ufficio emergenze della Protezione Civile ha purtroppo ribadito che, nonostante le richieste effettuate in tutto il mondo, le mascherine non si trovano e quelle disponibili vengono distribuite in base a priorità che privilegiano ospedali, operatori sanitari e personale a maggiore rischio di contatto con soggetti positivi al coronavirus.	Contatto Telefonico con Ufficio Emergenze Protezione Civile - Dr. Maurizio Nicoletta	14.03.2020
Deroga ai tempi di guida e riposo	A tal fine ci permettiamo di suggerire, come già del resto posto in essere dal Ministro dei trasporti del Regno del Belgio e dal Governo spagnolo, anche l’Italia possa porre in essere una deroga temporanea – conformemente all’articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento 561/2006 – alle normative, dello stesso Regolamento, sui tempi di guida e di riposo.	Lettera UNATRAS alla Ministra Paola De Micheli	15.03.2020
Deroghe ai tempi di guida e riposo – aree di sosta aperte	Occorre introdurre misure che tengano conto dell’allungamento dei tempi di carico e scarico dovute alle misure di contenimento del virus e garantire l’utilizzo delle aree di sosta	Intervista CNA Fita andata in onda su TG5	19.03.2020
Carta tachigrafica del conducente scaduta : guida senza scheda tachigrafica e registrazione manuale	In caso di carta tachigrafica del conducente scaduta, ove non possibile rinnovarla per cause determinate dalle misure di contenimento del covid-19, consentire la guida senza scheda sino al 30.06.2020 ; la proposta viene motivata in forza dell’art. 62, commi 1 e 6 del D.L. n.18 del 17.03.2020,	CNA Fita – Ufficio legislativo CNA - Proposta di emendamento al “Cura Italia”	23.03.2020
Proroga della dimostrazione idoneità finanziaria annuale	La proposta emendativa è volta ad estendere la validità della dichiarazione che attesta il requisito dell’idoneità finanziaria fino al 30 giugno 2020 in forza dell’art. 62, commi 1 e 6 del D.L. n.18 del 17.03.2020	CNA Fita – Ufficio legislativo CNA - Proposta di emendamento al “Cura Italia”	23.03.2020
Proroga nuove modalità di compilazione domanda di rimborso accise	La proposta emendativa è volta a prorogare al 30 giugno 2020, l’entrata in vigore delle nuove modalità di compilazione della domanda di rimborso delle accise sul gasolio utilizzato per autotrazione, di cui alla nota n.74668/RU dell’Agenzia delle Dogane del 12.3.2020	CNA Fita – Ufficio legislativo CNA - Proposta di emendamento al “Cura Italia”	23.03.2020
Sospensione dei divieti di circolazione	La proposta emendativa è volta a sospendere i divieti di circolazione del periodo Pasquale e ciò in dell’art. 62, commi 1 e 6 del D.L. n.18 del 17.03.2020	CNA Fita – Ufficio legislativo CNA - Proposta di emendamento al “Cura Italia”	23.03.2020
Proroga degli affidamenti in essere del TPL e del trasporto scolastico	In questa fase di estrema emergenza, dove, in particolare le imprese del trasporto persone, hanno subito ingenti danni economici a causa degli effetti indotti dalle misure introdotte per il contenimento del coronavirus, si chiede che, ai sensi dell’articolo 62, commi 1 e 6, del Decreto n.18/2020 c.d. “Cura Italia”, gli affidamenti in essere del Trasporto Pubblico Locale (TPL), compresi quelli del trasporto scolastico siano prorogati a tutto il 2021, vista la stagionalità del servizio ed i conseguenti danni subiti.	CNA Fita – Ufficio legislativo CNA - Proposta di emendamento al “Cura Italia”	23.03.2020

“L'autotrasporto al tempo del coronavirus”

PRINCIPALI TEMATICHE IN ATTESA DI RISPOSTA

Richiesta	Sintesi contenuto	Modalità	Data
<p>Liquidità alle imprese - Norma sui tempi di pagamento come nel settore agroalimentare - Pronta erogazione alle imprese di tutte le misure previste da contributi ed incentivi pubblici - Deroga ai tempi di guida e riposo - corridoi blu agli imbarchi</p>	<p>Utilizzazione certa e più ampia possibile del Fondo centrale di garanzia PMI da assicurare attraverso l'ampliamento dei parametri del merito creditizio in maniera da consentire alle imprese di autotrasporto di accedere effettivamente ai finanziamenti garantiti dal Fondo stesso. Tutto ciò serve per garantire alle imprese di poter disporre di un flusso di liquidità idoneo a sopperire ai ritardi/mancati pagamenti per i servizi di trasporto effettuati. Mantenimento della liquidità aziendale attraverso l'implementazione immediata, nell'annunciato DL di aprile, della norma sui termini di pagamento come già prevista per il settore agroalimentare. Mobilizzo e pronta erogazione delle riduzioni compensate pedaggi autostradali, investimenti acquisto mezzi, formazione professionale, che consentirebbero alle imprese di ottenere soldi attesi da tempo che darebbero un minimo di liquidità alle casse aziendali. Previsione di corridoi blu (alla stregua di quanto fatto alle frontiere con i corridoi verdi) agli imbarchi per le imprese che viaggiano da e verso le isole maggiori Sicilia e Sardegna che dovendo garantire il trasporto dei prodotti, soprattutto quelli freschi legati al settore ortofrutticolo diretto ai mercati del nord, necessitano di priorità immediata. Per tali imprese che compiono i viaggi di ritorno a vuoto stante il blocco delle attività industriali, prevedere l'esonero dal costo del traghettamento e della navigazione.</p>	<p>Lettera UNATRAS alla Ministra Paola De Micheli</p>	<p>30.03.2020</p>
<p>Le imprese di autotrasporto, merci e persone, non possono essere responsabili degli inadempimenti dei committenti</p>	<p>I conducenti del trasporto merci, dei taxi, degli NCC auto e bus, non possono essere chiamati a verificare l'esistenza e la correttezza di documenti che giustifichino la conformità del trasporto di merci e persone, alle misure restrittive introdotte per contenere e debellare questa emergenza sanitaria.</p>	<p>Lettera CNA Fita alle Ministre del MIT e dell'Interno</p>	<p>30.03.2020</p>
<p>Misure tecnico-operative per assicurare la piena funzionalità delle aziende di autotrasporto per conto di terzi</p>	<p>Al Governo è stato chiesto :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ notifica alla UE ed ai paesi membri delle proroghe stabilite(patente - CQC - ADR - ecc.) ▪ revisione dei veicoli impegnati nei trasporti internazionali ▪ deroghe alle norme del regolamento (CE) 561/2006 ▪ cronotachigrafo. Annotazione causale deroghe ▪ mancata consegna carte tachigrafiche ▪ divieti di circolazione fuori dei centri abitati ▪ aree di sosta attrezzate per veicoli pesanti : consentire l'apertura anche gli esercizi di somministrazione situati all'interno di aree di sosta attrezzate per il trasporto di merci non situate nel sedime autostradale. ▪ aree di servizio autostradali : individuate alcune aree di servizio strategiche da mantenere aperte ad ogni costo ▪ stoccaggio merci: consentire al sistema logistico italiano - e segnatamente a quello portuale e containeristico - di poter movimentare la merce di magazzini e depositi e quella che continua ad arrivare via mare, via ferrovia o via strada in forza di ordinativi pregressi delle aziende oggi sono chiuse per decreto. ▪ procedure di visita e prova ai fini dell'immatricolazione dei veicoli commerciali: inserire tali operazioni, tra le attività previste come indifferenti ▪ trasporto animali vivi: sia fatta chiarezza sulla normativa che proroga le autorizzazioni ed i conseguenti certificati di idoneità dei conducenti ▪ trasporti eccezionali: fare chiarezza sul fatto che le autorizzazioni ai trasporti eccezionali godano della proroga di validità prevista in via generale dal dl cura Italia 	<p>Lettera congiunta di tutte le associazioni di rappresentanza delle imprese di autotrasporto, inviata ai tre Capi di Gabinetto di MIT - Interno - Salute</p>	<p>30.03.2020</p>

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

PRINCIPALI TEMATICHE IN ATTESA DI RISPOSTA

Richiesta	Sintesi contenuto	Modalità	Data
<p>Misure a favore del trasporto persone</p>	<p>I Taxi registrano più del 75% in meno di corse, le opportunità di lavoro di NCC auto e bus, motoscafi gran turismo sono praticamente azzerate.</p> <p>Per questi motivi il comparto ha chiesto al Governo le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Posticipare i versamenti dei saldi delle imposte per il 2020; Per marzo-aprile e fino a cessata emergenza si chiede la sterilizzazione degli acconti IRPEF ▪ Estensione della CIGD anche per i lavoratori assunti dopo il 23/2/2020 ▪ Sospensione dell’onere di emissione dello scontrino elettronico per coloro che effettuano servizio pubblico non di linea di persone ▪ Accelerare i tempi per la Naspi ai lavoratori a tempo determinato e prevedere delle agevolazioni per la riassunzione alle imprese presso le quali lavoravano ▪ Prevedere forme di ammortizzatori per i lavori stagionali del settore autonoleggio (Terra e Acqua), attualmente non compresi nei codici attività previsti dal DI Cura Italia ▪ Rendere figurativi i contributi INPS per l’anno 2020 ▪ Aumentare la capacità di intervento per il bonus di 600 euro ▪ Prevedere la sospensione e allungamento per un periodo adeguato di mutui e leasing assunti per l’acquisto di beni materiali e infrastrutture ▪ Escludere dalle liste selettive di contribuenti assoggettabili a controllo, in seguito alle risultanze del calcolo degli I.S.A., le imprese ricadenti nei seguenti codici ATECO 493210/493220/503000/493901/493909/493100 per l’anno d’imposta 2020 ▪ Istituire presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un fondo destinato a compensare gli operatori del settore operanti che abbiano subito una riduzione dei ricavi ▪ Escludere l’applicazione di decurtazioni di corrispettivo agli operatori, né sanzioni e/o penali, in ragione delle eventuali minori corse effettuate e/o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 ▪ Occorre sospendere le procedure in corso e dare la facoltà di prorogare gli affidamenti in atto almeno fino tutto il 2021 ▪ Possibilità di installare sulle imbarcazioni che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare e nelle navi che svolgono trasporto pubblico non di linea che navigano esclusivamente all’interno delle acque protette motori elettrici o combinazione degli stessi al fine di abbattere le emissioni a zero e di poter utilizzare combustibili alternativi ad impatto ambientale nullo; ▪ Le pubbliche amministrazioni devono garantire il pagamento del servizio bus scolastico svolto dai gestori privati ▪ Gli autobus turistici devono essere equiparati all’agenzia di viaggio, alberghi quando sono riconosciuti ammortizzatori sociali, agevolazioni fiscali e contributive e sostegno alle liquidità nel settore turistico 	<p>Lettera congiunta di CNA Fita-Confartigianatotrasporti – Confcooperative - Legacoop inviata al Governo</p>	<p>02.04.2020</p>

“L’autotrasporto al tempo del coronavirus”

